

Statuto ANASF

approvato dal Congresso Straordinario del 21 marzo 2024

TITOLO I - DEFINIZIONE, SEDE E FINALITÀ

Articolo 1 - Definizione e Sede Sociale

L'Anasf è l'Associazione dei soggetti che, nelle forme e nelle nature del rapporto consentite dalle norme vigenti, sono iscritti all'Albo previsto dal Decreto legislativo n. 58/98 – Testo Unico della Finanza, svolgendo attività di promozione e consulenza finanziaria.

Possono chiedere l'iscrizione all'Anasf gli iscritti all'Albo - Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La Sede sociale e amministrativa dell'Anasf è a Milano. Essa può essere trasferita in qualsiasi altro luogo, purché in Italia e previa decisione del Consiglio Nazionale. Con deliberazione del Consiglio Nazionale possono istituirsi Sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) tutelare gli interessi morali e professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, valorizzando l'immagine della categoria nei confronti dei risparmiatori, degli intermediari, delle istituzioni e dell'opinione pubblica in generale; anche mediante l'assunzione di iniziative giudiziarie a tutela della categoria;
- b) tutelare gli interessi economici dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; individuare, definire, sviluppare e monitorare istituti contrattuali "fondamentali" per la categoria; promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi; favorire la conclusione di contratti aziendali;
- c) promuovere forme di previdenza e tutela a favore dei propri associati e della categoria che rappresenta, anche mediante accordi con altri attori del mercato e con le istituzioni;
- d) prestare agli associati consulenza in materia legale/contrattuale, fiscale e previdenziale concernente la loro attività professionale;
- e) contribuire alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli associati; promuovere e sostenere Corsi e indirizzi di laurea, nonché Master o altre attività formative post laurea o comunque di alta qualificazione, specifici per la professione; favorire inoltre la preparazione degli aspiranti professionisti alla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo;

- f) promuovere forme di coordinamento e collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli altri operatori del mercato finanziario a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- g) promuovere e sostenere la presenza dei propri associati nelle attività sociali, economiche e istituzionali, al fine di valorizzare la professione dei consulenti finanziari;
- h) promuovere un Registro Unico Europeo degli Operatori del settore con un comune Codice Deontologico, comuni verifiche di professionalità, comuni garanzie per i risparmiatori e che consenta di operare in base al principio della reciprocità.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Articolo 3 - Domanda di iscrizione

Chi intende iscriversi deve presentare domanda al Comitato Esecutivo.

La domanda di iscrizione ha effetto immediato dal momento in cui viene consegnata presso la Sede sociale, e successivamente viene ratificata in Comitato Esecutivo.

La domanda di iscrizione implica conferimento all'Associazione di delega piena ed esclusiva alla rappresentanza verso l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari – OCF.

Tale delega si intende estesa anche verso istituzioni, autorità, enti, fondazioni, società controllate o partecipate dall'Associazione e qualsiasi altro soggetto ritenuto inerente al raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 4 - Diritti dell'associato

L'associato ha diritto a:

- a) esercitare i diritti elettorali previsti nel presente Statuto e nel Regolamento generale dell'Associazione;
- b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione a livello nazionale e locale;
- c) quando ricopre una carica associativa, essere sempre giustificato qualora le sue assenze siano dovute ad incarichi istituzionali svolti per conto dell'Anasf.

L'associato ha altresì diritto alle seguenti prestazioni:

- d) informazioni e aggiornamento costanti circa le tendenze del settore;
- e) consulenza legale/contrattuale, fiscale e previdenziale attinente alla sua attività professionale;
- f) consulenza nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari promossi dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, dalle società mandanti o da altre istituzioni.

Articolo 5 - Obblighi dell'associato

L'associato deve:

- a) osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività professionale;

- b) osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento generale dell'Associazione e le deliberazioni assunte dai competenti Organi associativi;
- c) rispettare le norme del Codice Deontologico professionale, integrato nel Regolamento generale ed ispirato alle linee-guida approvate dal Congresso Nazionale dell'Associazione;
- d) corrispondere regolarmente la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. La quota/contributo associativo è intrasferibile e non rivalutabile; resta inteso che in caso di dimissioni, esclusione, perdita dei requisiti di iscrivibilità o morte di un associato, la sua quota/contributo associativo rimane di proprietà di Anasf.

Articolo 6 - Contributi straordinari

L'Associazione potrà ricevere dagli associati contributi straordinari.

Articolo 7 - Perdita della qualità di associato

La partecipazione alla vita associativa non ha carattere temporaneo. La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Comitato Esecutivo;
- b) per esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 5, violazioni accertate ai sensi dell'articolo 20, settimo comma, lettera c) dello Statuto;
- c) per perdita di requisiti di iscrivibilità all'Albo istituito ai sensi del Decreto legislativo 58/98.

TITOLO III - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) i Comitati Territoriali;
- f) il Direttore Generale;
- g) il Collegio Sindacale.

Articolo 9 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso è formato dai Delegati eletti secondo le modalità indicate dagli articoli 11, 12 e 13 dello Statuto. Partecipano al Congresso senza diritto di voto: i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Probiviri, i Coordinatori dei Comitati Territoriali, i componenti, designati da Anasf, dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, il Coordinatore Nazionale di Anasf Giovani e i componenti del Comitato dei Garanti.

Il Congresso Nazionale può essere convocato in via ordinaria e/o straordinaria, con le modalità descritte agli articoli 12 e 14 dello Statuto.

Il Congresso, in apertura dei lavori, elegge la Presidenza la quale propone l'ordine dei lavori fissando i tempi e i modi in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto.

Al Congresso straordinario partecipano con diritto di voto i Delegati eletti nel Congresso ordinario precedente e tutti gli altri soggetti, senza diritto di voto, elencati al primo comma del presente articolo.

Articolo 10 - Compiti del Congresso Nazionale

Spetta al Congresso:

- a) fissare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) eleggere il Consiglio Nazionale;
- c) approvare le eventuali modifiche dello Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei Delegati presenti al Congresso;
- d) approvare le delibere sulle altre materie ad esso sottoposte dal Consiglio Nazionale, dai Delegati o dai Comitati Territoriali.

Articolo 11 – Congresso Nazionale e territoriale – elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti all'Albo previsto ai sensi del Decreto Legislativo 58/98 che risultino associati all'Anasf almeno 120 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale e Territoriale e in regola, alla stessa data, con il pagamento della quota associativa.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto l'associato avente diritto ai sensi del precedente comma 1, dovrà provvedere alla preventiva registrazione in Associazione della propria casella di posta elettronica e ove disponibile della propria casella di posta elettronica certificata.

Articolo 12 – Congresso Nazionale Ordinario

Il Congresso Nazionale deve essere convocato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 16, primo comma lettera s) dello Statuto, per il rinnovo delle cariche sociali, mediante comunicazione pubblica tramite gli Organi istituzionali dell'Associazione, entro e non oltre il quarto anno dalla conclusione del precedente Congresso.

Deve essere convocato con un anticipo di almeno 180 giorni e deve svolgersi non oltre il semestre successivo alla scadenza del quarto anno.

Il numero dei Delegati partecipanti con diritto di voto è fissato, al momento della convocazione del Congresso, nel rapporto di un Delegato ogni 75 iscritti con un massimo di 250 delegati. Al fine del presente articolo, tra i Soci iscritti si ricomprendono solamente quelli adempienti ai sensi dell'articolo 5 lettera d) dello Statuto alla stessa data di convocazione del Congresso.

Unitamente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale nomina un Comitato Elettorale che avrà il compito di coadiuvare il Comitato Esecutivo nella gestione dell'intera fase elettorale/congressuale.

Il Comitato Elettorale nomina al suo interno un Presidente e propone, per l'approvazione del Consiglio Nazionale, il "Regolamento attuativo" della fase suddetta. Tale Regolamento deve dettagliare tutte le procedure di voto, la modulistica e le modalità di pubblicazione.

Articolo 13 - Elezioni dei Delegati al Congresso Nazionale

Gli iscritti all'Anasf che intendono partecipare in qualità di Delegati al Congresso Nazionale devono candidarsi in liste programmatiche almeno 120 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale.

La presentazione delle liste avviene mediante deposito presso la sede dell'Anasf di un programma e dell'elenco degli iscritti all'Associazione che si candidano per la lista. La presentazione della lista è valida se accompagnata da almeno 50 firme di soggetti iscritti all'Anasf con diritto di voto. Il numero dei candidati per ogni lista non può essere superiore al numero dei Delegati da eleggere. È prevista la possibilità di apparentamento tra diverse liste.

Anasf spedirà, a partire da 75 giorni prima della data del Congresso Nazionale, a ciascun Socio avente diritto di voto, il materiale necessario per votare i Delegati al Congresso Nazionale, mediante mezzi informatici.

Il voto per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale è espresso tramite la raccolta di voti degli aventi diritto nell'urna elettronica con modalità che ne garantiscano la segretezza. Le procedure vengono validate da un Notaio garante del risultato elettorale.

Sarà possibile depositare le schede di voto nell'urna elettronica solo nel periodo indicato nelle comunicazioni di convocazione del Congresso Nazionale.

Ciascun iscritto può indicare nella lista un massimo di tre preferenze.

Il Notaio, alla scadenza del periodo utile, previo controllo sui tabulati degli aventi diritto di voto, verifica la regolarità delle operazioni di voto e redige il verbale. Il Notaio comunica, a verbale redatto, l'elenco dei Delegati eletti al Comitato Esecutivo che provvede a convocarli al Congresso Nazionale.

I Delegati vengono scelti secondo il sistema proporzionale con metodo del quoziente Hare o dei resti più alti.

In caso di parità di preferenze ai fini della nomina sono eletti i candidati con la maggiore anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine, con la maggiore età anagrafica.

Articolo 14 – Congresso Nazionale Straordinario

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria ai sensi dell'articolo 16, primo comma lettera s) dello Statuto, con un anticipo di almeno 90 giorni, ogni volta che il Consiglio Nazionale ne ravvisi l'opportunità, con votazione a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 16 comma 4 dello Statuto.

Deve essere altresì convocato, con il medesimo anticipo, quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli iscritti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Congresso Straordinario è composto dai Delegati del precedente Congresso Ordinario e dagli altri componenti previsti nel primo comma dell'articolo 9 dello Statuto.

Articolo 15 - Il Consiglio Nazionale: composizione, convocazione

Il Consiglio Nazionale è composto, se nominato, dal Presidente onorario dell'Associazione e da 25 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale fra i Delegati con le modalità indicate dall'articolo 17 dello Statuto. Il Consiglio Nazionale dura in carica fino al successivo Congresso ordinario, da tenersi nei termini indicati al precedente articolo 12, commi 1 e 2. I componenti del Comitato Esecutivo che non sono Consiglieri Nazionali e il Coordinatore Nazionale di Anasf Giovani partecipano alle riunioni di Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

È requisito di eleggibilità alla carica di Consigliere Nazionale l'aver esercitato attivamente la professione di cui all'articolo 1, primo comma dello Statuto, per almeno tre anni nei cinque anni precedenti all'anno in cui si svolge il Congresso Nazionale in esito al quale verranno nominati. Per esercizio attivo della professione si intende aver intrattenuto regolare rapporto mediante contratto di agenzia o altre forme contrattuali con intermediari autorizzati in Italia.

La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri e di Coordinatore o Vicecoordinatore di Comitato Territoriale, di componente delle Commissioni d'esame dell'Albo, ove previsto, di componente dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, di componente del Consiglio di amministrazione Efpa Italia, di Efpa Europe e di Enasarco.

Ove nel corso del mandato vengano meno, per dimissioni o altra causa, uno o più dei Consiglieri Nazionali, il Consiglio Nazionale provvede a sostituirli con i primi dei non eletti della medesima lista. Costoro durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale stesso. Nel caso in cui si esauriscano i candidati della lista del Consigliere Nazionale decaduto, sarà eletto un candidato della lista con il maggiore resto.

Le riunioni di Consiglio Nazionale sono convocate dal Presidente del Consiglio Nazionale, con avviso scritto, contenente i punti dell'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Il Consigliere Nazionale assente nel corso del mandato per quattro riunioni, o tre consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito ai sensi del comma precedente, salvo il caso previsto al precedente articolo 4, lettera c) o per impedimenti di forza maggiore.

Il Presidente del Consiglio Nazionale è tenuto a convocare il Consiglio Nazionale se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In via ordinaria il Consiglio Nazionale si riunisce ogni quattro mesi. La convocazione avverrà a mezzo PEC o mezzi comunque idonei ad attestare l'avvenuta ricezione con avviso.

Il Presidente onorario dell'Associazione può essere eletto, su proposta del Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Nazionale in occasione della prima seduta ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti. Egli partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. Il suo incarico cessa con la decadenza del Consiglio Nazionale e può essere rinnovato una sola volta. Può essere proposto Presidente onorario l'associato in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che sia stato Presidente di Anasf;
- 2) che sia iscritto all'Albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- 3) che sia riconosciuto come persona di alta professionalità, moralità, decoro ed esperienza nel settore della consulenza finanziaria.

Articolo 16 - Il Consiglio Nazionale: funzioni e deliberazioni

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione tra i Consiglieri Nazionali;
- b) nominare e revocare i componenti del Comitato Esecutivo, di cui due Vicepresidenti, uno vicario, ed il Tesoriere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20 dello Statuto;
- c) eleggere e revocare il Presidente del Consiglio Nazionale, che resta in carica quattro anni fino al rinnovo delle cariche come indicato al precedente articolo 12, comma 1, ed è sostituito, in caso di assenza, dal Consigliere Nazionale con la maggiore anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine, con la maggiore età anagrafica; l'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale è rinnovabile;
- d) nominare e revocare il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei Probiviri e del Giurì, i rappresentanti dell'Associazione nell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari e i componenti di nomina Anasf nelle Commissioni dell'Albo medesimo;

- e) nominare e revocare i componenti o amministratori facenti parte di organi direttivi di fondazioni, enti e società controllate o partecipate dall'Associazione, anche in funzione di rappresentanza nei medesimi;
- f) nominare e revocare il Comitato Elettorale per l'elezione del Congresso Nazionale;
- g) nominare e revocare il Comitato dei Garanti, secondo le modalità previste all'articolo 27 dello Statuto;
- h) individuare aree tematiche di interesse generale;
- i) vigilare sulla attuazione degli indirizzi fissati dal Congresso Nazionale;
- j) reintegrare le cariche vacanti;
- k) approvare le modifiche al Regolamento generale e la proposta di eventuali regolamenti interni dell'Associazione predisposti da Organi statuari e/o commissioni incaricate;
- l) promuovere l'istituzione di commissioni, gruppi di lavoro o strutture operative, temporanee, coordinate da un associato, scelto dal responsabile di Area nell'ambito dei Delegati del Congresso Nazionale, con il compito di redigere, revisionare o adeguare il Regolamento generale dell'Associazione oppure di sviluppare argomenti di interesse generale per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- m) formulare gli indirizzi per l'amministrazione del fondo comune e per gli atti relativi alla organizzazione e alla gestione dell'Associazione;
- n) fissare la misura della quota associativa annuale e le modalità per la sua corresponsione;
- o) approvare ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- p) indire consultazioni tra gli associati;
- q) proporre la stipula di accordi e contratti collettivi, favorire la conclusione di contratti aziendali;
- r) aderire ad organismi di secondo grado in relazione a esigenze verificate;
- s) convocare il Congresso Nazionale ordinario e straordinario, ai sensi degli articoli 9, 12 e 14 dello Statuto;
- t) fissare la Sede centrale, secondaria ed eventuali uffici decentrati dell'Associazione, nonché sedi di rappresentanza in Italia e all'estero;
- u) proporre la costituzione di società, associazioni, enti, fondazioni ed ogni altra forma di aggregazione, con autonoma capacità organizzativa, che possano essere ritenuti utili al perseguimento degli scopi associativi previsti dal presente Statuto, il cui bilancio dovrà essere allegato a quello dell'Associazione;
- v) approvare la proposta per il Decentramento associativo, formulata dal Comitato Esecutivo;
- w) nominare il Collegio Sindacale e l'Organo di revisione.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al comma successivo.

Le deliberazioni di cui ai punti e), g), k), s) del presente articolo sono approvate con la maggioranza dei due terzi i componenti il Consiglio Nazionale.

Qualora il Presidente del Consiglio Nazionale ravvisi la necessità o comunque l'utilità, il Consiglio Nazionale potrà riunirsi e/o deliberare in forma telematica.

In tal caso il Consiglio Nazionale può svolgersi con componenti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio Nazionale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione gli strumenti audio/video collegati a cura della società, con i quali gli intervenuti potranno collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente del Consiglio Nazionale e il soggetto verbalizzante.

Ove durante la riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente del Consiglio Nazionale, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Spetta al Direttore Generale svolgere funzioni di segretario del Consiglio Nazionale e, conseguentemente redigere il verbale delle riunioni. Qualora fosse assente, il Consiglio Nazionale nomina temporaneamente un Consigliere Nazionale in sua vece.

Articolo 17 – Elezione del Consiglio Nazionale

I Delegati, in sede di Congresso Nazionale, dopo la conclusione del dibattito, presentano alla Presidenza del Congresso Nazionale liste di candidati, omologhe alle liste presentate per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale, per l'elezione dei componenti il Consiglio Nazionale. Le liste vengono depositate presso la Presidenza del Congresso Nazionale da uno dei Delegati eletti al Congresso Nazionale per ogni lista. L'elezione avviene mediante voto segreto nel seggio allestito al Congresso Nazionale e aperto alla fine dei lavori congressuali.

La suddivisione dei 25 seggi del Consiglio Nazionale è predeterminata in proporzione al numero di voti riportati da ciascuna lista in sede di elezione dei Delegati al

Congresso Nazionale. Si possono indicare fino a un massimo di due preferenze per i candidati della lista votata. Risultano eletti i candidati che nell'ambito di ciascuna lista abbiano riportato il maggior numero di preferenze sino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista stessa.

In caso di parità di preferenze precedono nella nomina i candidati con la maggiore anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine, con la maggiore età anagrafica.

Articolo 18 - Il Presidente del Consiglio Nazionale: funzioni

Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale, eletto con le modalità di cui all'articolo 16 dello Statuto:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
- b) formulare l'ordine del giorno di concerto con il Direttore Generale dell'Anasf;
- c) promuovere la costituzione di commissioni di lavoro tra i componenti del Consiglio Nazionale e verificarne lo svolgimento;
- d) definire gli inserimenti di componenti esterni al Consiglio Nazionale nelle Commissioni deliberate previste all'articolo 16, primo comma lett. l) dello Statuto;
- e) partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto;
- f) la possibilità di partecipare agli incontri istituzionali quale componente della delegazione dell'Associazione.

La convocazione di cui alla lettera a) del presente articolo avviene a mezzo PEC o mezzi comunque idonei ad attestare l'avvenuta ricezione, con avviso contenente i punti dell'ordine del giorno e viene inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale presiedere le riunioni dell'Organo e verificare che vengano rispettate le previsioni dello Statuto e per quanto applicabile del Regolamento Generale.

Articolo 19 - Elezione del Presidente dell'Associazione

Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Consigliere eletto con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, si riunisce nella sede del Congresso Nazionale immediatamente dopo la sua proclamazione, e vota per l'elezione del Presidente dell'Associazione, previa presentazione delle candidature e dichiarazione di adesione alle linee programmatiche approvate dal Congresso Nazionale.

Articolo 20 - Il Comitato Esecutivo: elezione, costituzione, convocazione, funzioni e deliberazioni

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente dell'Associazione e da nove componenti, tra i quali, di diritto, vi è il Presidente del Consiglio Nazionale, che partecipa ai lavori senza diritto di voto. Il Consiglio Nazionale, dopo aver eletto tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione nei tempi e con le modalità indicate nel precedente articolo 19, elegge gli altri otto componenti tra i Delegati al Congresso

Nazionale, con criteri di rappresentanza e competenza, nella prima seduta ordinaria che si svolge entro 30 giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.

In sede di Consiglio Nazionale il Presidente dell'Associazione conferisce le deleghe ed i poteri di rappresentanza specifici agli otto componenti del Comitato Esecutivo nominati.

I componenti del Comitato Esecutivo sono soggetti alle medesime cause di incompatibilità previste dall'articolo 15, secondo comma dello Statuto e, per essere validamente nominati, devono aver svolto attivamente la professione (id est, essere stati titolari di valido ed efficace mandato conferito da un intermediario abilitato), come definita all'articolo 1, primo comma dello Statuto, per un periodo complessivo di almeno tre anni nei precedenti cinque anni.

Il Comitato Esecutivo dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale ordinario, da tenersi nei termini indicati al precedente articolo 12, comma 1.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente dell'Associazione, a mezzo PEC o mezzi comunque idonei ad attestare l'avvenuta ricezione, con avviso contenente i punti all'ordine del giorno, inviato almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. Il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare il Comitato Esecutivo se ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni due mesi.

Il componente del Comitato Esecutivo che risulta assente per cinque riunioni viene dichiarato decaduto, salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera c) dello Statuto, e sostituito con i normali criteri.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) compiere tutti gli atti necessari o opportuni alla attuazione degli indirizzi fissati dal Congresso Nazionale e le ulteriori delibere del Consiglio Nazionale;
- b) accettare o respingere domande di iscrizione;
- c) pronunciare l'esclusione degli iscritti e accertare le altre cause di perdita della qualità di associato;
- d) provvedere, anche tramite l'attività del Comitato Elettorale di cui all'articolo 12 dello Statuto, allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
- e) valutare preventivamente e deliberare le proposte di nomina al Consiglio Nazionale per la designazione dei rappresentanti dell'Associazione nell'Organismo di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari e le delibere di revoca;
- f) valutare preventivamente e deliberare le proposte di nomina al Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti dell'Associazione nelle Commissioni dell'Albo unico dei consulenti finanziari, ove previsti, e le delibere di revoca;
- g) valutare preventivamente e deliberare le proposte di nomina al Consiglio Nazionale per l'elezione dei componenti dell'Associazione nel ruolo di

- amministratori e componenti di organi direttivi in fondazioni, organismi, enti e società dei quali l'Associazione medesima detenga il controllo o una partecipazione e/o alle quali l'Associazione prenda parte, e le delibere di revoca;
- h) nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione, definendone le responsabilità amministrative e gestionali in apposita delibera;
 - i) elaborare una proposta per il Decentramento associativo, declinando le modalità di gestione e organizzazione del territorio, da formulare al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

I componenti del Comitato Esecutivo possono rappresentare l'Associazione.

Il Comitato Esecutivo può altresì promuovere l'istituzione di gruppi di lavoro o strutture operative, temporanee.

Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Qualora il Presidente dell'Associazione ravvisi la necessità o comunque l'utilità, il Comitato Esecutivo potrà riunirsi e/o deliberare in forma telematica con le stesse modalità indicate al precedente art. 16 commi 5 e 6 dello Statuto.

Articolo 21 – Elezione Comitato Esecutivo

Il Consiglio Nazionale nella seduta prevista dall'articolo 20, comma 1 dello Statuto elegge il Comitato Esecutivo e, in dettaglio, i due Vicepresidenti, di cui uno vicario, ed il Tesoriere che ne faranno parte, su indicazione del Presidente.

Le candidature devono essere opportunamente documentate mediante curricula presentati congiuntamente.

Articolo 22 - Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, che può delegare ai Vicepresidenti.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente dell'Associazione nomina i responsabili delle aree tematiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h) dello Statuto, tra i componenti del Comitato Esecutivo.

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Vicepresidente vicario e Vicepresidente possono essere ricoperte da un associato per non più di due mandati ciascuna, anche non consecutivi.

Articolo 23 - Comitati Territoriali: composizione

I Comitati Territoriali sono composti da Consiglieri "eletti", "di diritto" ed inoltre da "cooptati".

I Consiglieri "eletti" sono designati, tra gli iscritti nel territorio, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 15, nell'ambito dei Congressi Territoriali secondo le modalità indicate dall'articolo 24 dello Statuto e durano in carica 4 anni, con proroga di anni uno sul mandato attuale, fino al successivo Congresso Territoriale.

I Consiglieri "di diritto" sono costituiti dai Consiglieri Nazionali, dai componenti del Comitato Esecutivo che non siano Consiglieri Nazionali, dai componenti di designazione da parte di Anasf dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari e delle Commissioni d'esame dell'Albo, ove previsti, dai componenti del Collegio dei Probiviri e dai componenti del Comitato dei Garanti. Tali Consiglieri partecipano ai Comitati Territoriali nella regione di residenza ed hanno diritto di voto.

Gli associati afferenti territorialmente che siano stati nominati in qualità di rappresentanti dell'Associazione in Organi direttivi di fondazioni, organismi, enti e società dei quali l'Associazione medesima detenga il controllo o una partecipazione e/o alle quali l'Associazione prenda parte, partecipano nella regione di residenza e non hanno diritto di voto.

Inoltre ai Comitati Territoriali viene richiesto di "cooptare" iscritti nel territorio, appartenenti a Società o zone geografiche non rappresentate nello stesso Comitato Territoriale. I Consiglieri "cooptati" hanno diritto di voto ma, in caso di decadenza, non sono nuovamente cooptabili per il mandato in corso. Vengono altresì inseriti come cooptati in Anasf Giovani i candidati con meno di 41 anni non nominati al Congresso Territoriale.

Ogni Comitato Territoriale, nel corso della prima riunione successiva al Congresso Territoriale, elegge al proprio interno un Coordinatore al quale è affidato il compito di convocare i componenti del Comitato Territoriale e mantenere i rapporti con l'organizzazione centrale dell'Associazione, un Vicecoordinatore, che coadiuva il Coordinatore e ne può fare le veci in sua assenza ed un Segretario. Al Comitato Territoriale spetta il diritto di revoca sulle cariche elettive di propria competenza.

Il Consigliere "eletto" o "cooptato" assente per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto, salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera c) dello Statuto o per causa di forza maggiore. Parimenti il Consigliere di diritto assente per tre riunioni consecutive perde il diritto di voto pur mantenendo la possibilità di partecipare alle riunioni. È lasciata ad ogni Comitato Territoriale l'identificazione del numero massimo di assenze non consecutive nel mandato, che comportino la decadenza. Al Consigliere

"eletto", dichiarato decaduto per assenze o in caso di sue dimissioni, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 24 - Congressi Territoriali

La ripartizione geografica dei Congressi Territoriali viene definita dal Consiglio Nazionale.

I Congressi Territoriali si svolgono ogni quattro anni, non nell'anno dei Congressi Nazionali, preferibilmente in concomitanza di manifestazioni territoriali organizzate dall'Associazione.

Il Consiglio Nazionale stabilisce le date dei Congressi Territoriali che vengono successivamente convocati dai Coordinatori Territoriali uscenti tramite comunicazione pubblica, attraverso gli Organi istituzionali Anasf e altre forme di informazione da predisporre d'intesa tra il Comitato Esecutivo e ognuno dei Comitati Territoriali.

Il Consiglio Nazionale nomina il Comitato Elettorale e approva il relativo "Regolamento attuativo" per i Congressi Territoriali con le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 4.

Gli iscritti all'Associazione che intendono candidarsi all'elezione del Comitato Territoriale del territorio di residenza devono far pervenire la propria candidatura alla sede dell'Anasf in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di apertura del Congresso Territoriale ovvero, in alternativa, proporre personalmente la propria candidatura nei primi trenta minuti dall'apertura del Congresso Territoriale.

A partire dall'apertura dell'urna elettronica gli aventi diritto di voto indicano sulla scheda elettronica i nomi dei candidati scelti con un numero massimo di preferenze pari a un terzo (arrotondato per difetto) del numero di componenti da eleggere.

Al termine delle operazioni di voto i Comitati Elettorali proclamano i componenti eletti dei Comitati Territoriali. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di preferenze precedono nella nomina i candidati con la maggiore anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine, con la maggiore età anagrafica.

Spetta ai Congressi Territoriali:

- a) eleggere il Comitato Elettorale Territoriale;
- b) discutere i documenti proposti dal Consiglio Nazionale;
- c) redigere autonomi documenti di discussione da proporre al Consiglio Nazionale.

Articolo 25 - Comitati Territoriali: funzioni

Le funzioni dei Comitati Territoriali sono:

- 1) fornire al Comitato Esecutivo indicazioni circa le esigenze particolari e le istanze dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel territorio rappresentato;
- 2) realizzare momenti di aggregazione e di dibattito relativi a temi di interesse della categoria;
- 3) collaborare con il Comitato Esecutivo per la realizzazione di iniziative a livello territoriale;
- 4) indicare nominativi al Comitato Esecutivo ai fini della scelta dei componenti di nomina Anasf delle Commissioni dell'Albo, qualora presenti sul proprio territorio;
- 5) gestire il Congresso Territoriale;
- 6) i Comitati Territoriali devono presentare annualmente al Comitato Esecutivo un programma di lavoro e un bilancio previsionale.

Articolo 26 - Periodo di transizione

Tutti gli Organi dell'Associazione decadono, ad esclusione dei Comitati Territoriali, ad ogni Congresso Nazionale ordinario, ma restano in carica per tutta la durata che intercorre tra i rinnovi elettorali, l'insediamento e l'elezione delle nuove cariche.

I Comitati Territoriali decadono ad ogni Congresso Territoriale, ma restano in carica per tutta la durata che intercorre tra i rinnovi elettorali, l'insediamento e l'elezione delle nuove cariche.

La prima riunione di ogni nuovo Organo viene convocata d'ufficio dagli Organi ancora in carica entro 30 giorni dalla data di svolgimento del Congresso Nazionale ordinario o del Congresso Territoriale, per il secondo comma del presente articolo.

Articolo 27 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti viene eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto da:

- a) i Presidenti Emeriti dell'Anasf, iscritti all'Associazione;
- b) fino ad un massimo di tre Soci di particolare qualità morale e che abbiano ricoperto cariche all'interno del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo, indicati dal Consiglio Nazionale con una maggioranza qualificata dei due terzi.

Il ruolo di componente del Comitato dei Garanti è incompatibile con qualunque carica apicale all'interno dell'Associazione o in qualsiasi ente, organismo, società controllati o partecipati dall'Associazione.

I componenti di cui al primo comma, lettera b) del presente articolo possono, ove se ne manifesta l'opportunità, essere rinnovati in tutto o in parte dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di due terzi ex lettera g) dell'articolo 16 dello Statuto.

Il Comitato dei Garanti avrà compito consultivo presso tutti gli Organi dell'Associazione.

Articolo 28 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale viene nominato dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico.

La carica di Direttore Generale è incompatibile con qualunque carica all'interno dell'Associazione.

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, del governo del personale, ed in particolare:

- a) provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e al coordinamento degli uffici, che dirige;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
- c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
- d) esercita i poteri di direzione, coordinamento ed organizzazione del personale dell'Associazione;
- e) predispone e presenta al Tesoriere una relazione per il preventivo delle spese ed un rendiconto consuntivo della gestione;
- f) può rappresentare Anasf nei confronti degli interlocutori rilevanti;
- g) esercita qualsiasi altro compito come determinato dal Comitato Esecutivo;
- h) riferisce del suo operato con cadenza semestrale al Consiglio Nazionale.

Articolo 29 - Organi di Vigilanza

Sono Organi di Vigilanza dell'Associazione:

- il Collegio dei Probiviri;
- il Giurì.

Articolo 30 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio Nazionale dell'Anasf fra gli iscritti all'Associazione che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 2, fra i quali il medesimo Consiglio Nazionale nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri gli iscritti all'Anasf che abbiano maturato un'esperienza almeno decennale nel settore dell'offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza, che non siano mai incorsi in sanzioni penali per reati che hanno effetti sui requisiti di onorabilità, che non siano stati assoggettati a sanzioni disciplinari ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Regolamento Consob 16190/2007, né ai sensi del Regolamento Generale dell'Associazione. L'eventuale sopravvenire di taluna tra siffatte sanzioni determina la decadenza del membro del Collegio dei Probiviri. Non può essere eletto nel Collegio dei Probiviri chi rivesta l'incarico di membro titolare o supplente delle Commissioni d'esame e di membro nell'Organismo di gestione dell'Albo unico dei Consulenti finanziari, né chi faccia parte del Consiglio Nazionale e/o del Comitato Esecutivo. Non si può essere

eletti nel Collegio dei Probiviri per due volte consecutive, fatto salvo quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni.

Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del Presidente del Collegio dei Probiviri, o su richiesta motivata di almeno tre componenti del Collegio medesimo. I lavori del Collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del Collegio dei Probiviri, i componenti presenti del Collegio dei Probiviri nominano fra uno di loro il membro facente funzioni di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio dei Probiviri, o del membro facente funzioni di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, tramite il suo Presidente, relaziona con regolarità al Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Probiviri, d'ufficio o su segnalazione di qualunque interessato promuove il procedimento disciplinare, diretto all'irrogazione delle sanzioni indicate dall'articolo 5.3 del Regolamento Generale dell'Associazione. Il procedimento disciplinare è regolato dall'articolo 5.4 del Regolamento Generale dell'Associazione.

Nell'esercizio del potere di vigilanza riconosciuto, il Collegio dei Probiviri, all'esito del procedimento disciplinare e previo pertinente parere di consulente esterno, avrà la facoltà di sottoporre motivatamente al Comitato Esecutivo il caso trattato per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni dal tale Organo, ove dal caso esaminato emergano profili suscettibili di attivare iniziative a tutela della categoria.

I costi di funzionamento del Collegio dei Probiviri sono deliberati dal Comitato Esecutivo.

Al fine di garantire la continuità dell'Organo, almeno un componente deve essere eletto tra coloro che facevano parte del Collegio dei Probiviri venuto a scadenza. Ove non vi siano le condizioni per l'elezione di almeno un componente dell'Organo che già ne faceva parte, ritenuto prevalente l'interesse alla continuità dell'Organo, viene comunque eletto un componente del Collegio dei Probiviri che già ne faceva anche nel caso in cui abbia ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi, scegliendo il candidato con l'anzianità di iscrizione all'Associazione maggiore.

Il Probiviro assente per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto, salvo che occorran cause di forza maggiore o quanto previsto dall'articolo 4, primo, comma lettera c) dello Statuto.

Articolo 31 - Il Giurì

Il Giurì è composto da tre membri, personalità di alto profilo intellettuale e morale esterne alla professione, scelti dal Consiglio Nazionale tra studiosi e operatori del mercato finanziario, che offrano le massime garanzie di competenza, autorevolezza e indipendenza.

Il Giurì dura in carica cinque anni.

Il Giurì è competente a giudicare del reclamo avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Collegio dei Probiviri secondo le procedure indicate dall'articolo 5.5 del Regolamento Generale dell'Associazione.

Può essere convocato su richiesta del Collegio dei Probiviri in casi particolarmente controversi ed esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento Generale.

Articolo 32 – Dirigenti dell'Associazione

Per Dirigenti dell'Associazione si intendono i Consiglieri Nazionali, i componenti del Comitato Esecutivo, i Coordinatori e Consiglieri Territoriali, e tutti coloro che rappresentano a vario titolo l'Associazione.

L'assunzione dell'incarico di Dirigente comporta l'obbligo dell'associato che ricopra una delle cariche indicate al comma 1 del presente articolo, di astenersi da qualsiasi condotta che possa porsi direttamente o indirettamente in conflitto con gli scopi statutari e gli obiettivi di indirizzo posti dall'Associazione o in concorrenza nei confronti di Anasf, o di enti di qualsiasi tipo cui a qualsiasi titolo Anasf partecipi, o che possa comunque indurre confusione negli associati, in relazione alla carica ricoperta, rispetto alle attività svolte dall'Associazione. La violazione di tale obbligo potrà essere valutata dal Collegio dei Probiviri per l'adozione dei provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione. È amministrato dal Presidente dell'Associazione o su delega dal Tesoriere e in esecuzione delle delibere degli organi competenti.

Articolo 34 - Bilanci

Ogni anno il Tesoriere predispone, di intesa con il Presidente dell'Associazione, una proposta di bilancio preventivo di esercizio, nonché di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, per sottoporli all'approvazione del Consiglio Nazionale.

In nessun caso potranno essere deliberate distribuzioni in favore degli associati aventi ad oggetto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Al bilancio dell'Associazione sono allegati i bilanci e/o i rendiconti delle società o degli enti strumentali partecipati.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, il bilancio dell'Associazione viene certificato da una società di revisione legale, iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nominata dal Consiglio Nazionale.

Le attività promosse dai Comitati Territoriali vengono finanziate, previa presentazione dei preventivi di spesa e approvazione del Comitato Esecutivo, con una parte delle entrate ordinarie corrispondente almeno al 10% delle quote incassate a livello nazionale e al 50% della prima quota delle nuove iscrizioni per ciascuna regione.

Articolo 35 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

All'Organo di controllo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 comma 2 e 2399 del Codice Civile.

I sindaci durano in carica quattro esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio Nazionale con decisione di nomina del Collegio stesso ed in caso di sua cessazione la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il compenso spettante al Collegio Sindacale è determinato dal Consiglio Nazionale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Consiglio Nazionale nomina il revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il compenso spettante all'Organo di revisione è determinato dal Consiglio Nazionale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata della carica.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per proposta deliberata dal Congresso Nazionale, e approvata con voto epistolare da almeno due terzi degli iscritti.

La deliberazione di scioglimento contiene la nomina dei liquidatori e le modalità della liquidazione, con particolare riguardo ai criteri per la devoluzione dei beni costituenti il fondo comune ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito il competente Organo di controllo.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Articolo 37 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Congresso Nazionale.

21 marzo 2024